

Come funziona il voto

Le modalità di elezione sono disciplinate dalla L. 7 aprile 2014, n. 56 come modificata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Il 12 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 20.00, presso il Seggio elettorale della Provincia di Barletta Andria Trani sito in Andria alla piazza San Pio X n. 9 – piano terra, l'elettore riceverà due schede, una per l'elezione del Presidente della Provincia e l'altra per l'elezione del Consiglio Provinciale.

Possono votare solo i Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica al momento dell'elezione ([Corpo elettorale attivo - Rettifica lista generale degli aventi diritto al voto](#)). Gli elettori per essere ammessi al voto dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il "peso" del voto di ogni elettore non è identico, ma dipende dalla popolazione del comune presso cui esercita la carica: all'aumentare della popolazione aumenta il peso del voto.

A tal fine i comuni sono stati divisi in 4 fasce in base alla popolazione e per ciascuna di esse è stato determinato (con calcolo assai complesso previsto dalla legge e da varie fonti ministeriali) un indice di ponderazione.

Il voto di ciascun sindaco e consigliere sarà moltiplicato per l'indice di ponderazione.

A ogni fascia corrisponde un colore; agli amministratori che si recheranno al seggio saranno consegnate due schede del colore corrispondente alla fascia di popolazione del comune in cui è esercitata la carica.

Per l'elezione del Presidente della Provincia, l'elettore vota esclusivamente per uno dei candidati a tale carica, apponendo un segno di voto sul cognome e nome del candidato.

Sarà eletto Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani il candidato che conseguirà il maggior numero di voti ponderati.

L'elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste di candidati concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a dodici.

Ciascun elettore vota sulla scheda una delle liste ammesse e può esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della stessa lista scrivendone il cognome. Non è ammesso il voto disgiunto. Per il Consiglio Provinciale sarà altresì calcolata la cifra individuale ponderata di ciascun candidato.

In seguito allo spoglio verrà calcolata la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e di ciascun candidato.

Per il Consiglio Provinciale saranno attribuiti i seggi secondo quanto previsto all'art. 1, comma 77, della L. n. 56/2014, quindi, in sintesi, voto di lista con un'eventuale preferenza e sistema proporzionale d'Hont per la distribuzione dei seggi alle liste (circolare Ministero Interno n. 35/2014).